



<https://www.fpcgil.it/?home>

<https://www.fpcgil.it/funzpubb/funzione-pubblica/dipartimenti-e-uffici/previdenza/>

PENSIONI 2022

INDICE

- Pensione anticipata
- Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo
- Pensione di vecchiaia
- Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione
- Pensione di vecchiaia in totalizzazione con paesi esteri
- Pensione di vecchiaia in regime di "cumulo"
- Pensione di vecchiaia per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%
- Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti
- Assegno ordinario di invalidità
- Pensione anticipata nel sistema retributivo
- Pensione anticipata per i lavoratori precoci
- Pensione anticipata con "quota 100"
- Pensione anticipata con "quota 102"
- Pensione anticipata con il cumulo delle contribuzioni
- Pensione di anzianità in regime di totalizzazione
- Pensione anticipata in totalizzazione estera
- Pensione di anzianità con l'"opzione donna"
- Pensione anticipata a 64 anni in regime di computo con la gestione separata
- Pensione anticipata per chi svolge "lavori usuranti"
- Pensione inabilità invalidi civili
- Dipendenti pubblici inabilità assoluta e permanente alla mansione
- Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
- Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

- Pensione di privilegio
- Anticipo pensionistico (A.P.E.) sociale
- L'ISO pensione (esodo dei lavoratori anziani)
- La R.I.T.A.
- Pensione di cittadinanza
- Finestre mobili
- Tabella sistema retributivo o misto
- Tabelle sistema contributivo o gestione separata
- Fondo per interventi perequativi previdenziali per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti alla gestione separata (Decreto "Milleproroghe 228/2021)
- Prestazioni assistenziali importi e limiti di reddito 2022

La Costituzione riconosce ai lavoratori il diritto di disporre di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, o di disoccupazione involontaria (art. 38, c. 2, Cost.).

Inoltre, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38, c. 1, Cost.).

L'attuale sistema pensionistico si fonda essenzialmente su due pilastri: la previdenza obbligatoria e la previdenza volontaria integrativa (complementare e "privata"). La prima deve garantire la rendita pensionistica principale in proporzione al complesso dei contributi attribuiti in tutta la vita di lavoro (e non più alle ultime retribuzioni), mentre la previdenza integrativa, cui il lavoratore può decidere di aderire, è destinata ad assicurare il mantenimento del livello economico raggiunto nell'ultimo periodo di lavoro.

La riforma del 1995 prevede inoltre, a regime, un solo trattamento di previdenza obbligatoria collegato all'età, quello contributivo di vecchiaia, in luogo delle preesistenti pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, destinate a rimanere in vigore per una fase transitoria, che interessa i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Destinatari delle forme pensionistiche complementari sono i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Esse vengono gestite da appositi Fondi pensione, forniti di personalità giuridica, ai quali ciascun lavoratore può liberamente aderire.

PENSIONE ANTICIPATA

Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Per la valutazione della contribuzione versata occorre tenere presente che:

- per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata;
- per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione prima del 1° gennaio 1996, alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che, del predetto requisito contributivo (42 anni e 10 o 41 anni e 10 mesi), almeno 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti;
- per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

I soli lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, inoltre, possono chiedere la pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare a decorrere dal 2023 agli incrementi della speranza (il requisito dei 63 anni, infatti, è stato innalzato dal 1° gennaio 2013 per effetto degli intervenuti adeguamenti alla speranza di vita), a condizione che risultino soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti:

- almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa)
- ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (cd. importo soglia annualmente rivalutato). Per il 2021 l'importo è di 1.288,78 euro (460,28 x 2,8).

Per questa tipologia di pensione non si applica, in materia di decorrenza, la cosiddetta “finestra”, ossia il differimento del pagamento della pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

È il pensionamento “tipo”, valido per chi poteva far valere almeno un contributo accreditato prima del 1996.

Richiede il raggiungimento congiunto di 2 requisiti, quello anagrafico e quello contributivo.

Mentre il requisito contributivo, salvo qualche particolare eccezione, è fissato in 20 anni di versamenti, pari a 1040 settimane, quello anagrafico, nell'anno 2022, è ancora stabilito, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, a 67 anni.

Una volta raggiunti ambedue i requisiti si può andare in pensione dal mese successivo.

Si deve cessare l'attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Il trattamento pensionistico che viene erogato al raggiungimento di un'età anagrafica fissata per

legge, in presenza di una contribuzione normalmente non inferiore a 20 anni e con 67 anni di età per tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici.

Tale ultimo requisiti è valido anche per tutto il 2023.

Per i lavoratori che non soddisfano il requisito contributivo ventennale, è possibile ottenere la pensione di vecchiaia – “pensione di vecchiaia contributiva” - a 71 anni (requisito a propria volta soggetto ad adeguamento demografico) a fronte del versamento di 5 anni di contributi, nei quali non sono però compresi in questo caso di contributi figurativi,

Per i cosiddetti “contributivi puri”, vale a dire per quei lavoratori il cui primo versamento contributivo sia successivo al 1° gennaio 1996, il doppio requisito anagrafico e contributivo è previsto un ulteriore requisito, vale a dire aver maturato una pensione di importo superiore a 1,5 volte l’assegno sociale (468,10 euro x 1,5 = 702,15 euro per il 2022).

Laddove il requisito non sia soddisfatto, non è quindi possibile ottenere la pensione: è possibile prescindere da tale requisito solo al raggiungimento dei 71 anni di età (“pensione di vecchiaia contributiva”), quando sarà cioè possibile ottenere l’accesso al proprio assegno pensionistico a prescindere dall’importo maturato

Per quanti avevano maturato al 31 dicembre 1992 almeno 15 anni di anzianità contributiva, possono bastare anche solo 15 anni di contribuzione, a condizione che venga comunque soddisfatto il requisito anagrafico.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, ecc....) può ottenere un unico trattamento pensionistico, chiamato "pensione di vecchiaia in totalizzazione".

Occorre avere almeno 20 anni complessivi di versamenti ed aver compiuto, nel 2022, almeno 66 anni di età ma, una volta raggiunti ambedue i requisiti, la decorrenza della pensione è fissata dal diciannovesimo mese successivo.

Il calcolo della pensione è, di norma, effettuato con le regole del sistema contributivo. Salvo particolari casi, il “cumulo contributivo” - analizzate più avanti - ha reso assai poco appetibile questo tipo di trattamento pensionistico.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE CON PAESI ESTERI

Chi ha versamenti previdenziali in paesi dell’Unione Europea o in quelli che hanno sottoscritto convenzioni “previdenziali” con l’Italia, per ottenere la pensione di vecchiaia, beneficia di un riconoscimento gratuito del lavoro svolto nei paesi esteri.

Il periodo di lavoro all’estero viene valutato esclusivamente ai fini del diritto alla pensione, e non per determinarne l’importo.

Ad esempio, se un lavoratore è stato assicurato in Francia per 3 anni di lavoro svolto come dipendente e ha in più 17 anni di contributi in Italia, una volta compiuta l’età pensionabile dei 67 anni, matura regolarmente la pensione di vecchiaia, avendo cumulato 20 anni di contributi complessivi.

La pensione “in pagamento” sarà però determinata soltanto con i 17 anni versati in Italia, mentre la Francia riconoscerà la quota corrispondente ai 3 anni secondo le norme interne del Paese e al

compimento dell'età pensionabile vigente in oltralpe.

Per quanto attiene al sistema di calcolo, i contributi esteri valgono anche per stabilire il metodo di calcolo da applicare: retributivo, misto o contributivo.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI "CUMULO"

Il "cumulo contributivo" consente, ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, a quelli iscritti alla Gestione Separata oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex ENPALS, ex INPDAP, INPGI, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, ecc.) nonché, dal 2017, alle Casse di Previdenza dei liberi professionisti, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.

È necessario aver compiuto l'età pensionabile, occorrono 20 anni complessivi di versamenti e non è richiesta la condizione di non aver raggiunto il requisito contributivo in nessuno dei fondi interessati.

La pensione è calcolata con il meccanismo del "pro quota" ovvero il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.

Le cose si modificano se, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, concorrono i contributi versati in una Cassa di Previdenza dei Liberi professionisti: in questo caso, se i requisiti per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale sono superiori a quelli vigenti nell'Inps (o negli altri fondi pubblici), quest'ultimo erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione.

La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.

La pensione, anche per la quota a carico di altri Fondi, è erogata dall'INPS.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER GLI INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL' 80%

I lavoratori dipendenti che sono riconosciuti dall'INPS (il giudizio delle Commissioni ASL per il riconoscimento dell'invalidità civile non vale, ma serve quello dei sanitari dell'INPS) in misura almeno pari all'80 per cento vanno in pensione di vecchiaia - se in possesso di almeno 20 anni di contributi - a 61 anni di età se uomo e a 56 anni se donna.

La pensione decorre dal tredicesimo mese successivo al raggiungimento dei requisiti.

Essa è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER I LAVORATORI NON VEDENTI

I lavoratori non vedenti accedono alla pensione di vecchiaia con 10 anni di contributi versati dopo il riconoscimento della cecità e, se sono ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo, vanno in pensione, se sono lavoratori dipendenti, a 56 e 51 anni di età, rispettivamente per uomini e donne, e, se sono lavoratori autonomi a 61 gli uomini e 56 le donne anni di età.

Se, infine, non sono ciechi assoluti oppure la cecità è insorta dopo l'inizio del rapporto

assicurativo, gli interessati vanno in pensione con 15 anni di contributi, all'età di 61 anni gli uomini e 56 anni le donne, se sono dipendenti o, se autonomi, a 66 e 61 anni di età.

La pensione decorre per i lavoratori dipendenti dal tredicesimo mese successivo al raggiungimento dei requisiti e dal diciannovesimo mese per quelli autonomi.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Affinché il trattamento possa essere erogato, si rende necessario il soddisfacimento di due prerequisiti:

1. riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
2. un minimo di 260 contributi settimanali - pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione - di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.

Dal requisito contributivo si devono escludere dal conteggio i seguenti periodi:

- a) assenza per astensione facoltativa dopo il parto (congedo parentale);
- b) lavoro subordinato all'estero al di fuori di Paesi con cui l'Italia abbia ratificato appositi accordi o convenzioni previdenziali;
- c) servizio militare oltre al servizio di leva;
- d) malattia superiore all'anno;
- e) periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione IVS, per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza nel caso in cui non diano diritto alla corresponsione della pensione.

A differenza di quanto non accada per la pensione di inabilità, non è necessaria, ai fini della richiesta per l'assegno ordinario di invalidità, la cessazione dell'attività lavorativa. In altri termini, l'erogazione dell'assegno è considerata compatibile con lo svolgimento di attività professionali. La sua durata è triennale: al termine dei 3 anni, è tuttavia possibile rinnovare la propria richiesta, formulando una nuova domanda entro la data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, viene invece confermato automaticamente: resta comunque concessa all'Inps la facoltà di revisione. In qualsiasi momento, tanto nel corso dei trienni soggetti a rinnovo tanto in seguito a conferma definitiva, l'ente può cioè disporre dei controlli medico-legali per verificare che continuino a sussistere le condizioni vincolanti all'erogazione della prestazione economica.

Al compimento dell'età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

Sia nel corso dei primi 3 riconoscimenti sia dopo l'eventuale conferma definitiva dell'assegno, l'INPS può dunque in qualsiasi momento decidere di sottoporre il titolare dell'assegno ordinario di invalidità ad accertamenti medico-legali.

PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

È la prestazione che si raggiunge, indipendentemente dall'età anagrafica, quando possono far valere, nel 2021, 42 anni e 10 mesi di contributi (conta tutta la contribuzione) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il requisito contributivo, bloccato fino al 2026, crescerà nel tempo così come si incrementerà l'aspettativa di vita.

La pensione, che decorre dal quarto mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l'attività lavorativa da dipendente, è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Per i lavoratori "contributivi puri", ossia per chi ha contribuzione dopo il 1° gennaio 1996, vi è la possibilità di andare in pensione a 64 anni.

È una opportunità offerta dalla pensione anticipata di tipo contributivo, per la quale sono sufficienti 20 anni di contribuzione.

Tuttavia, c'è un altro requisito che rende più difficile l'accesso alla pensione anticipata a 64 anni.

La normativa, infatti, stabilisce che per poter anticipare l'accesso alla pensione all'età di 64 anni bisogna aver maturato una pensione di importo pari o superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

Tale importo per il 2022 è stabilito a 1.309,39 euro, obiettivo raggiungibile solo da chi ha avuto carriere ben retribuite in quanto bisogna considerare che le regole previste dal calcolo contributivo sono più penalizzanti rispetto a quelle del retributivo e di conseguenza è molto più difficile arrivare a percepire un assegno di importo elevato con soli 20 anni di contributi.

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori "precoci" sono coloro che hanno almeno un anno di contributi da lavoro effettivo prima dei 19 anni di età, possono accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni, in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

L'opportunità riguarda solo alcune categorie di lavoratori quali:

- a) i disoccupati con ammortizzatori sociali scaduti da più di 3 mesi;
- b) gli invalidi oltre il 74 per cento;
- c) "caregiver" ovvero chi assiste familiari conviventi entro il primo grado portatori di handicap grave;
- d) gli addetti a lavori faticosi esplicitamente indicati nella legge.

La pensione decorre dal terzo mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l'attività lavorativa, per i lavoratori dipendenti.

PENSIONE ANTICIPATA CON "QUOTA 100"

Tutti i lavoratori iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) ed alle forme esclusive e sostitutive nonché gli iscritti alla Gestione separata INPS, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di Quota 100 maturata con un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Questa possibilità vale, però solo, per chi ha raggiunto il requisito entro il 31 dicembre del 2021 e può essere esercitata anche in data successiva purché i requisiti siano maturati entro il 2021.

Per maturare il diritto alla pensione “quota 100”, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali hanno facoltà di cumulare, per raggiungere i 38 anni di contributi, i periodi assicurativi non coincidenti.

Non sono, però, utilizzabili i contributi versati alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (INARCASSA, Cassa Forense, ENPAF, ENPAM, ecc.)

La pensione “quota 100” non è cumulabile fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La decorrenza della pensione scatta, per i dipendenti del settore privato, tre mesi dopo il raggiungimento dei requisiti; per i dipendenti pubblici la decorrenza scatta sei mesi dopo.

PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 102”

Per la pensione anticipata “quota 102” sono richiesti 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, da perfezionare entro il 31.12.2022.

Le lavoratrici e i lavoratori che hanno maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021 potranno accedere alla pensione “quota 100” anche successivamente alla predetta data, ovvero dopo l’apertura della c.d. finestra.

Allo stesso modo, chi matura i requisiti di età e contribuzione richiesti per “quota 102” entro il 31.12.2022 potrà conseguire il trattamento pensionistico negli anni seguenti, dopo l’apertura della c.d. finestra. Per questo trattamento si applicano le altre norme già previste per “quota 100”, riguardo i destinatari, il regime delle decorrenze, l’incumulabilità con i redditi da lavoro, ecc.

Possono pertanto accedere al trattamento gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla gestione separata.

Queste disposizioni non si applicano al personale militare delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).

Le lavoratrici e i lavoratori che maturano i menzionati requisiti anagrafici e contributivi possono accedere al trattamento pensionistico decorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, ovvero trascorsi 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

- a) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;
- b) non possono essere collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni, qualora abbiano perfezionato i requisiti per l’accesso a “quota 102”.
- c) Ai lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici che hanno un

rapporto di lavoro di natura privatistica (ad esempio dipendenti ex IPAABB, ex municipalizzate, etc.), non si applicano le decorrenze e le disposizioni previste per i lavoratori del settore pubblico sopra citate.

Gli iscritti a più forme previdenziali possono perfezionare il diritto a pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni gestite dall'INPS sopra citate, purché non titolari di pensione in una delle predette gestioni.

Ricordiamo che il regime delle decorrenze si applica anche ai trattamenti in cumulo.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'attesa è di 6 mesi, anche in caso di contestuale iscrizione presso altre gestioni.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

Così come previsto per "quota 100", anche questa pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo - ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui - fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le disposizioni della "pensione quota 102" non si applicano per le prestazioni di incentivo all'esodo e le prestazioni integrative e assegni straordinari per il sostegno al reddito nei processi di agevolazione all'esodo.

Ai dipendenti pubblici che accedono alla "pensione quota 102", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti pensionistici ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

L'INPS, con messaggio n. 97 del 10.01.2022, ha comunicato che dal 7 gennaio 2022 è aperta la procedura per la presentazione della domanda di pensione "quota 102".

Il nuovo trattamento riguarderà, in pratica, i nati fino al 1958 (in particolare i nati nel 1956, 1957 e 1958), in possesso di 37 anni di contribuzione nel 2021, esclusi da "quota 100" per mancanza di un anno di contribuzione.

PENSIONE ANTICIPATA CON IL CUMULO DELLE CONTRIBUTIONI

Chi ha versamenti in più gestioni (INPS, Gestione Separata, INPDAP, Casse Professionali, ecc.) può accedere alla pensione anticipata se, sommando i diversi "spezzoni" raggiunge, rispettivamente per uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41 anni e 10 mesi di versamenti.

Ad esempio, un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli, se non "totalmente" coincidenti temporalmente, al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla Legge Fornero.

Per la pensione di vecchiaia in regime di "cumulo" il calcolo della prestazione Ogni gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

PENSIONE DI ANZIANITÀ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi

professionisti, ecc...) può ottenere, così come avviene per la pensione di vecchiaia in totalizzazione, un unico trattamento pensionistico, chiamato "pensione di anzianità in totalizzazione".

Per maturare il diritto a questa prestazione è indispensabile poter far valere, senza alcun requisito anagrafico, un'anzianità contributiva complessiva di almeno 40 anni e 10 mesi di contributi escludendo, però, dal computo i contributi figurativi per disoccupazione e malattia.

Così come per la pensione di vecchiaia in totalizzazione anche in questo caso per raggiungere il requisito contributivo si sommano solo i periodi di contribuzione non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Ulteriore condizione richiesta per accedere alla pensione di anzianità in totalizzazione è quello di poter anche far valere requisiti, diversi da quell'anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti degli Istituti previdenziali presso cui sono stati versati i contributi da totalizzare (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, la pensione di anzianità in totalizzazione è soggetta al rispetto della "finestra mobile"; in pratica la prestazione scatta dal 21° mese successivo a quello nel quale è stato raggiunto il requisito contributivo. Il calcolo della prestazione è fatto con il sistema contributivo.

PENSIONE ANTICIPATA IN TOTALIZZAZIONE ESTERA

Come per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione estera, chi ha versato, oltre che in Italia, contributi in uno dei Paesi dell'Unione Europea o in uno Stato estero convenzionato con l'Italia, può ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne, sommando i versamenti italiani con quelli esteri.

Anche in questo caso la quota di pensione pagata dall'INPS sarà determinata in base ai versamenti fatti nel nostro Paese mentre quella estera sarà calcolata secondo le regole del Paese estero.

PENSIONE DI ANZIANITÀ CON L'“OPZIONE DONNA”

L'anticipazione, però, comporta l'accettazione di un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo.

Il requisito per avvalersi di questa opportunità è quello di poter far valere, entro il 31 dicembre del 2021, 58 anni di età (elevati a 59 anni per chi ha contributi versati come artigiana o commerciante o coltivatrice diretta) e 35 anni di contributi, vale a dire la contribuzione versata o accreditata nel rispetto però del requisito dei 35 anni utile per il diritto alla pensione di anzianità. esclusi quelli per disoccupazione o malattia.

Sono, invece, esclusi quelli:

- assenza dal lavoro per educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età
- per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore conviventi con handicap grave
- l'anticipo di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di dodici mesi, o l'applicazione di un coefficiente di conversione del montante più favorevole.

L'accesso alla pensione avviene anche dopo la prima decorrenza utile. Quest'ultima, comunque,

non può essere anteriore al 1° febbraio 2022, eccetto per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive della assicurazione generale obbligatoria per le quali la prima decorrenza è il 2 gennaio 2022.

Le lavoratrici del comparto scuola e dell'alta formazione artistica e musicale devono presentare domanda entro il 28 febbraio per accedere a pensione il 1° settembre o il 1° novembre 2022.

Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cosiddetta finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei già menzionati requisiti per le dipendenti, elevati a 18 mesi per le autonome.

Lavoratrici	Autonome	Dipendenti Privato	Ex Inpdap, FS e Poste
Requisito Contributivo	35 anni	35 anni	34 anni, 11 mesi e 16 giorni
Ultima data per maturazione Req. Contributivo	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
Età Necessaria	59 anni	58 anni	58 anni
Ultima data per maturazione Requisito anagrafico	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
Ultima data di nascita utile**	31/12/1962	31/12/1963	31/12/1963
Finestra mobile	18 mesi	12 mesi	12 mesi
Ultima Apertura della Finestra Mobile***	01/07/2023	01/01/2023	01/01/2023

*** Riferita all'ultima lavoratrice inclusa nella sperimentazione. E' possibile produrre domanda di pensione in qualsiasi momento successivo all'apertura della finestra mobile.

PENSIONE ANTICIPATA A 64 ANNI IN REGIME DI COMPUTO CON LA GESTIONE SEPARATA

Chi ha contributi nella Gestione Separata ha a disposizione un particolare strumento normativo per ottenere la pensione di vecchiaia in questa gestione - comprensiva anche dei versamenti fatti come dipendente o autonomo - al compimento dei 63 anni di età, a cui vanno aggiunti gli incrementi per il crescere dell'aspettativa di vita.

A differenza della totalizzazione, il computo può essere esercitato solo da quei lavoratori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione al calcolo contributivo, vale a dire:

- a) non più di 18 anni di versamenti al 31 dicembre del 1995;
- b) almeno 15 anni complessivi di versamenti;
- c) almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1995; d) uno o più contributi mensili accreditati nella gestione separata, anche accavallati con altra tipologia di versamenti.

Attraverso il computo nella gestione separata, è possibile conseguire il diritto alla pensione per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.

In pratica il lavoratore può accedere nel 2018 alla pensione di vecchiaia a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contributi a condizione che l'importo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (importo che per il 2021 è di 1.288,78 euro).

La pensione così ottenuta è liquidata nell'ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolata interamente con il sistema contributivo.

PENSIONE ANTICIPATA PER CHI SVOLGE “LAVORI USURANTI”

Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre che l'attività usurante sia svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono:

- a) per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno o per lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo:
- b) dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- c) autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- d) per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno:
- e) dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- f) autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- g) per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno:
- h) dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
- i) autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Ai requisiti agevolati per accedere alla pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Anno	Lavori usuranti		Lavori notturni		
	Età anagrafica minima	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Numero di notti in ogni anno	Età anagrafica minima	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
2017-2026	61 e 7 mesi	97,6	Da 64 a 71	63 e 7 mesi	99,6
			Da 72 a 77	62 e 7 mesi	98,6

PENSIONE INABILITA' INVALIDI CIVILI

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

Requisiti. La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%);
- b) reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2021: 16.982,49 euro);
- c) età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- d) cittadinanza italiana
- e) per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- f) per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- g) residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione spetta anche se l'invalide è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

È compatibile con l'attività lavorativa.

DIPENDENTI PUBBLICI INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE ALLA MANSIONE

L'inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente.

Questo tipo di infermità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui l'amministrazione non possa adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

- a) riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
- b) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato;
- c) almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
- d) per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
- e) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità

La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro.

Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità alla mansione, l'ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica.

Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore (Secondo quanto previsto dai CCNL). Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.

Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all'ex INPDAP che al datore di lavoro.

INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

Si tratta di una inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico. Anche in tal caso non si ha diritto alla prestazione se l'inabilità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l'inabilità al proficuo lavoro occorrono i seguenti requisiti:

- 1) riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa;
- 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
- 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro

INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA DIPENDENTI PUBBLICI

Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di inabilità di cui sopra, richiede una inabilità ben più grave, tale da determinare una "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa".

Requisiti. Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della prestazione pensionistica.

La prestazione è erogabile solo a domanda da parte dell'interessato. La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio,

Ricevuta la domanda, l'ente dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell'ente datore di lavoro vengono attivate le

procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

La prestazione, è del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero.

PENSIONE DI PRIVILEGIO

La pensione di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio.

Non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva.

Possano fruirne:

- 1) Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
- 2) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Il trattamento pensionistico di privilegio potrà essere riconosciuto anche qualora l'infermità/lesione sofferta dall'interessato non abbia determinato l'inidoneità al servizio, e ciò in quanto il succitato articolo non prevede l'inidoneità al servizio.

- a) Il soggetto che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto:
- b) alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento
- c) a un assegno rinnovabile, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento

Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i., il soggetto ha diritto a un'indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell'infermità riscontrata.

Requisiti. Per ottenere la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti:

- l'accertamento clinico, a opera della CMO;
- l'accertamento del nesso di causalità di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.

Cumulo di più infermità. In presenza di più infermità individuate come ascrivibili a una determinata categoria, per effetto del cumulo, da parte della commissione medica, ai fini dell'attribuzione della pensione di privilegio andranno considerate esclusivamente quelle riconosciute come dipendenti da causa di servizio da parte del comitato di verifica per le cause di servizio.

Aggravamento delle infermità. Nei casi di aggravamento delle infermità o lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo. La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

ANTICIPO PENSIONISTICO (A.P.E.) SOCIALE

La possibilità di accedere alla pensione con l'A.P.E è consentita fino al 31 dicembre 2022.

Chi può accedervi

L'Ape sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Possono accedervi i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

1. soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. La legge di Bilancio elimina la condizione precedentemente prevista che l'integrale conclusione della prestazione per la disoccupazione NASpl sia verificata da almeno 3 mesi (potendo pertanto avvenire anche immediatamente prima dell'accesso all'indennità correlata all'APE sociale). Si richiede al ricorrere di tale fattispecie un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
2. soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della l. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
3. soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
4. lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'Ape sociale, che svolgono specifiche attività lavorative gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, tra cui:
 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
 - Tecnici della salute
 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
 - Operai specializzati
 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici
 - Portantini e professioni assimilate

Donne. Per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (Ape sociale donna).

La prestazione. Per il tempo intercorrente tra il momento del pensionamento e il compimento del requisito

statutario per l'uscita di vecchiaia, si percepisce un'indennità di importo pari al valore dell'assegno pensionistico calcolato in quel momento ma in ogni caso non superiore a 1.500 euro lorde al mese (non rivalutabili). Il beneficiario decade dal diritto all'indennità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Non è compatibile con la NASPI e le altre prestazioni per disoccupazione.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'Ape sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
<i>Termini</i>	
TERMINI PER INVIARE LA DOMANDA DI VERIFICA	TERMINI ENTRO IL QUALE L'INPS DEVE RISPONDERE
Entro il 31 marzo	Entro il 30 giugno
Dopo il 31 marzo – Entro il 15 luglio	Entro il 15 ottobre
Dopo il 15 luglio – Entro il 30 novembre	Entro il 31 dicembre

L'ISO PENSIONE (ESODO DEI LAVORATORI ANZIANI)

È la possibilità che viene data ai "lavoratori anziani", dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di anticipare, sino ad un massimo di sette anni rispetto all'età pensionabile in vigore o al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, il conseguimento del trattamento pensionistico.

Preliminarmente l'azienda deve sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali finalizzata alla gestione degli esuberanti. Una volta sottoscritto l'accordo quadro i lavoratori sono liberi o meno di aderire all'ISO pensione.

L'azienda deve corrispondere, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (da qui il nome di ISO pensione) per l'intero periodo di anticipo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.

L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione prevista), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto alla pensione definitiva. In questo modo il lavoratore non avrà alcuna penalizzazione sulla pensione futura.

Al lavoratore spetta un assegno economico della durata massima di 7 anni (il termine di 4 è stato "allungato" a 7 dalla legge di bilancio per il 2018) anni che lo accompagnerà alla pensione di vecchiaia.

L'importo è pari a quello del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso all'ISO pensione.

Viene ovviamente esclusa la contribuzione che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di anticipo.

L'assegno sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all'importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno in quanto mancante della contribuzione versata successivamente.

La prestazione è soggetta, inoltre, a tassazione ordinaria.

La R.I.T.A.

RITA è l'acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che consente l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile.

La RITA ricorre al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare. Questa somma, in sostanza, può essere riscossa in anticipo (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) sotto forma di rendita mensile in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria.

Possono accedere alla RITA due categorie di soggetti:

- a) i lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi, a condizione che possano far valere un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni di versamenti nel Fondo di previdenza obbligatoria;
- b) lavoratori che sono inoccupati da più di 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.

PENSIONE DI CITTADINANZA

È un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà, ossia che abbiano un'età superiore a 67 anni oppure se nella famiglia sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni ma in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, devono avere un'età pari o superiore a 67 anni.

Pertanto, se ad esempio in una coppia di anziani, il marito ha 68 anni, ma la moglie è più giovane di 5 anni, non spetta la Pensione di cittadinanza.

La PdC funziona più o meno allo stesso modo del Reddito di cittadinanza e anche l'importo è pari al massimo a 780 euro.

Possono beneficiare di questa misura:

- cittadini italiani e dell'Unione Europea;
- stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato);
- stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.
- Al tal proposito, requisito fondamentale è la durata della residenza in Italia. Infatti, bisogna essere residenti sul territorio nazionale da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
- Si ricorda che un soggetto è residente nello Stato italiano, se vi dimora per più di 180 giorni.
- Oltre ai requisiti soggettivi appena elencati, è necessario che il richiedente:
 - sia titolare di una pensione inferiore a 780 euro mensili
 - e che abbia compiuto il 67esimo anno di età

Requisiti ISEE pensioni di cittadinanza 2022. Per poter accedere alla Pensione minima di cittadinanza da 780 euro al mese, il nucleo familiare deve possedere redditi e patrimoni, attestabili mediante ISEE, al di sotto di alcuni limiti.

Nel dettaglio:

- il valore dell'ISEE non deve essere superiore a 9.360 euro;
- il patrimonio immobiliare non deve oltrepassare le 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
- mentre il patrimonio mobiliare non può superare la soglia di euro 6.000, incrementabili in base alla composizione del nucleo. Tale soglia, infatti, è accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, nonché di ulteriori euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE;

Per quanto concerne invece il valore del reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, la soglia da non superare è posta a 7.560 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

FINESTRE MOBILI

Le finestre mobili sono un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale.

Prestazione	Finestra Mobile
Pensione Anticipata DI 201/2011 ¹	Sì (3 mesi)
Pensione Anticipata DI 201/2011 (solo contributivi) ²	No
Pensione Vecchiaia DI 201/2011	No
Pensione con Quota 100	Sì (3 mesi; 6 mesi settore pubblico)
Pensione Anticipata Precoci ³	Sì (3 mesi)
Pensioni in Regime di Totalizzazione Nazionale (Dlgs 42/2006) ⁴	Sì (18 o 21 mesi)
Lavori Usuranti (Dlgs 67/2011) ⁵	No
Lavoratori Derogati dalla Legge Fornero ⁶	Sì (da 12 a 21 mesi)
Comparto Difesa e Sicurezza ⁷	Sì (da 12 a 15 mesi)
Regime Sperimentale Donna ⁸	Sì (12 o 18 mesi)
Prestazioni non modificate dalla legge Fornero ⁹	Sì

1) Pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi le donne). La finestra mobile di tre mesi decorre con riferimento ai requisiti maturati dal 1° gennaio 2019 in poi (in sede di prima applicazione il DL 4/2019 ha previsto in favore di chi ha i requisiti entro il 29 gennaio 2019 che la pensione decorre dal 1° aprile 2019); 2) Pensione con 64 anni e 20 anni di contributi; 3) Pensione anticipata con 41 anni di contributi. La finestra mobile di tre mesi decorre con riferimento ai requisiti maturati dal 1° gennaio 2019 in poi; 4) Finestra mobile di 18 mesi (p. vecchiaia) o di 21 mesi (p. anzianità con 40 anni e 3 mesi di contributi); 5) La disapplicazione decorre dal 1° gennaio 2017; 6) Si tratta dei lavoratori cd. salvaguardati (esodati) e di coloro che hanno perfezionato il diritto a pensione entro il 2011: Finestra mobile di 12 mesi (18 se autonomi). Previsto un ulteriore differimento sino a 3 mesi per le pensioni di anzianità maturate indipendentemente dal requisito anagrafico; 7) Finestra mobile di 12 mesi. Previsto un ulteriore differimento sino a 3 mesi per le pensioni di anzianità maturate indipendentemente dal requisito anagrafico; 8) Finestra mobile di 12 mesi (18 per le autonome); 9) Finestra mobile di 12 mesi (18 per gli autonomi). Prestazioni rimaste regolate dal Dlgs 503/1992 (es. prestazioni di vecchiaia per gli invalidi e non vedenti).

SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO

Tipo di prestazione	Requisiti	Finestra mobile	Possibilità dicumulo
Pensione Anticipata Standard	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) senza il requisito dell'età.	3 mesi dalla maturazione deirequisiti	SI
Pensione Anticipata per Categorie Deboli con Lavoro Precoce	41 anni di contributi senza il requisito dell'età	3 mesi dalla maturazione deirequisiti	SI
Quota 100/102 Settore privato (dipendenti e autonomi)	64 anni e 38 anni di contributi (cd. Quota 102) se raggiunti entro il 2022 oppure 62 anni e 38 anni di contributi se raggiunti entro il 2021 (cd. Quota 100)	3 mesi dalla maturazione deirequisiti	SI (No per le casse professionali)
Quota 100/102 settore pubblico	64 anni e 38 anni di contributi (cd. Quota 102) se raggiunti entro il 2022 oppure 62 anni e 38 anni di contributi se raggiunti entro il 2021 (cd. Quota 100)	6 mesi dalla maturazione deirequisiti	SI (No per le casse professionali)
Pensione di Vecchiaia	67 anni di età unitamente a 20 anni di contributi	nessuna	si
Pensione di vecchiaia lavori gravosi	66 anni e 7 mesi di età unitamente ad almeno 30 anni di contributi	nessuna	NO
Opzione donna	58 anni (59 anni le autonome) e 35 di contributi. I requisiti vanno raggiunti entro il 31.12.2021	12 mesi le dipendenti (18 mensile autonome)	NO
Ape Sociale	63 anni di età e 30 anni di contributi (36anni gli addetti a mansioni gravose; 32 anni gli operai edili e i ceramisti)	nessuna	SI No per le casse professionali)
Pensione di Vecchiaia Invalidi non inferiori 80%	61 anni (56 anni le donne) unitamente a 20anni di contributi (solo dipendenti settore privato)	12 mesi	NO
Non Vedenti - Pensione. Vecchiaia	56 anni (51 anni le donne) unitamente a 10anni di contributi	12 mesi (18 mesi gli autonomi)	NO
Lavori Usuranti - Faticoso e Pesante e Notturmo per almeno 78 giorni l'anno	Quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi.	no	NO

Lavori Usuranti - Notturmo per giorni da 64 a 71 l'anno	Quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e35 di contributi.	no	NO
Lavori Usuranti - Notturmo per giorni da 72 a 78 l'anno	Quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e35 di contributi.	no	NO
Totalizzazione (dianzianità)	41 anni di contributi senza il requisito dell'età	21 mesi	-
Totalizzazione (divecchiaia)	66 anni di età unitamente a 20 anni di contributi	18 mesi	-

SISTEMA CONTRIBUTIVO O GESTIONE SEPARATA

Tipo di prestazione	Requisiti	Finestra mobile	Possibilità dicumulo
Pensione Anticipata ordinaria	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesile donne) senza il requisito dell'età.	3 mesi dalla maturazion e dei requisiti	Sì
Pensione Anticipata contributiva	64 anni di età e 20 anni di contributi "effettivi" a condizione che l'importo della pensione sia non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale.	nessuna	si
Quota 100/102 Settore privato (dipendenti e autonomi)	64 anni e 38 anni di contributi (cd. Quota 102) se raggiunti entro il 31.12.2022 oppure 62 anni e 38 anni di contributi se raggiunti entro il 2021 (cd. Quota 100)	3 mesi dalla maturazion e dei requisiti	si No casse professionali
Quota 100/102 settore pubblico	64 anni e 38 anni di contributi (cd. Quota 102) se raggiunti entro il 31.12.2022 oppure 62 anni e 38 anni di contributi se raggiunti entro il 2021 (cd. Quota 100)	6 mesi dalla maturazion e dei requisiti	si No casse professionali
Pensione di Vecchiaia	67 anni di età unitamente a 20 anni di contributi e a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale.	nessuna	si
Pensione di vecchiaia contributiva	71 anni di età e 5 anni di contributi "effettivi".	nessuna	si
Pensione di vecchiaia lavori gravosi	66 anni e 7 mesi di età unitamente ad almeno 30anni di contributi	nessuna	no

Ape Sociale	63 anni di età e 30 anni di contributi (36 anni gli addetti a mansioni gravose; 32 anni gli operai edili e i ceramisti)	nessuna	si No casse professionali
Lavori Usuranti Faticoso e Pesante e Notturno per almeno 78 giorni l'anno	Quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età	no	no
Lavori Usuranti Notturno per giorni da 64 a 71 l'anno	Quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età	no	no
Lavori Usuranti Notturno per giorni da 72 a 78 l'anno	Quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età	no	no
Pensione di anzianità	Quota 98 con almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. E' richiesto che il valore della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età	15 mesi, 21 mesi se la pensione è liquidata a carico di una gestione autonoma	no
Totalizzazione e (di anzianità)	41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica	21 mesi	-
Totalizzazione e (di vecchiaia)	66 anni di età unitamente a 20 anni di contributi	18 mesi	-

Fondo per interventi perequativi previdenziali per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La legge di bilancio 2022 ha istituito un Fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi nell'ambito degli Istituti già previsti per tale personale.

Il fondo è dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il fondo è finalizzato per l'introduzione di misure

- a) a carattere compensativo, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
- b) a carattere integrativo delle forme pensionistiche complementari per il personale immesso

nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

ai fine di armonizzare al regime generale il trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare, le procedure di negoziazione e di concertazione previste per il personale delle forze di polizia e delle forze armate potranno disciplinare il trattamento di fine rapporto nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare.

Le risorse del Fondo sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alle misure integrative delle forme pensionistiche complementari.

Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco

La legge di bilancio 2022 estende, in modalità progressiva, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i benefici, già previsti per le Forze Armate e Forze di Polizia.

Pertanto, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, vengono riconosciuti gli aumenti previsti, pari ciascuno al 2,50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi: le maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici o equiparati, gli assegni personali in godimento), sia ai fini dell'aumento della base pensionabile sia ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

La norma prevede che l'aumento della base pensionabile e della indennità di buonuscita avverrà con le seguenti modalità:

- Dal 1° gennaio 2022 pari a 2,5 per cento (n. 1 aumento);
- Dal 1° gennaio 2023 pari a 5 per cento (n. 2 aumenti);
- Dal 1° gennaio 2024 pari a 7,50 per cento (n. 3 aumenti);
- Dal 1° gennaio 2027 pari a 12,5 per cento (n. 5 aumenti);
- Dal 1° gennaio 2028 pari a 15 per cento (n. 6 aumenti).

Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti alla gestione separata (Decreto "Milleproroghe 228/2021)

Si prevede una deroga, fino al 31 dicembre 2022, all'applicazione delle disposizioni dei termini di prescrizione, per le **Amministrazioni pubbliche**, che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate, per i quali sono tenuti a versare i contributi alla Gestione separata.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IMPORTI E LIMITI DI REDDITO 2022

Categorie	Importo Mensile	Limite di Reddito annuo personale	Maggiorazione	Incremento della maggiorazione ⁵
Invalidi civili				
Assegno mensile (invalidità parziale)	€ 291,69	€ 5.010,20	€ 10,33 ¹	-
Pensione di inabilità civile (invalidità totale)	€ 291,69	€ 17.050,42	€ 10,33 ¹	€ 368,58
Indennità di frequenza (ai minori)	€ 291,69	€ 5.010,20	€ 10,33 ¹	-
Lavoratori Affetti da Talassemia Major e Depranocitosi	€ 523,83	nessun limite	-	-
AS sostitutivo Inv. Parziale ultra65enni	€ 380,86	€ 5.010,20	€ 86,79 ² + € 12,92 ³	€ 192,62 (dal 70° anno)
AS sostitutivo Inv. Tot. ultra65enni ⁶	€ 380,86	€ 17.050,42	€ 86,79 ²	€ 192,62
PS sostitutiva Inv. Parziale ultra65enni	€ 298,61	€ 5.010,20	€ 86,79 ² + € 12,92 ³	€ 274,87 (dal 70° anno)
PS sostitutiva Inv. Tot. ultra65enni ⁶	€ 298,61	€ 17.050,42	€ 86,79 ²	€ 274,87
Sordomuti				
Pensione speciale	€ 291,69	€ 17.050,42	€ 10,33 ¹	€ 368,58
indennità di comunicazione	€ 260,76	nessun limite	-	-
Ciechi Civili				
pensione per ciechi assoluti non ricoverati	€ 315,45	€ 17.050,42	€ 10,33 ¹	€ 344,82
pensione per ciechi assoluti ricoverati	€ 291,69	€ 17.050,42	€ 10,33 ¹	€ 368,58
pensione per ciechi parziali (ventesimisti)	€ 291,69	€ 17.050,42	€ 10,33 ¹	-
assegno per decimisti	€ 216,49	€ 8.197,39	€ 10,33 ¹	-
indennità speciale per i ventesimisti	€ 215,35	nessun limite	-	-
pensione per ciechi assoluti ultra65enni non ric. nati dopo il 31.12.1930	€ 315,45	€ 17.050,42	€ 73,83 ⁷	€ 270,99
pensione per ciechi assoluti ultra65enni non ric. nati entro il 31.12.1930	€ 315,45	€ 17.050,42	€ 56,97 ⁷	€ 287,85
pensione per ciechi parziali ultra65enni	€ 291,69	€ 17.050,42	€ 73,83 ⁷	€ 294,75 (dal 70° anno)
pensione per ciechi assoluti ultra65enni ric.	€ 291,69	€ 17.050,42	€ 73,83 ⁷	€ 294,75
Indennità di Accompagno				
invalidi totali	€ 525,17	nessun limite	-	-
ciechi assoluti	€ 946,80	nessun limite	-	-
<p>NOTE: 1) Maggiorazione prevista per gli infra65enni alle condizioni reddituali previste dall'art. 70, co. 6 l. 388/2000; 2) Originaria maggiorazione base dell'Assegno Sociale prevista alle condizioni reddituali indicate ai sensi dell'Art. 67 legge 448/1998 e dell'Art. 52, legge 488/1999; 3) Maggiorazione ulteriore dell'Assegno sociale prevista alle condizioni reddituali indicate dall'art. 70, co. 1 l. 388/2000 ; 4) nati dopo il 1.1.1931; 5) Cd. incremento al milione concesso dal compimento dei 18 anni (salvo diversamente indicato) alle condizioni reddituali previste dall'articolo 38, legge 448/2001; l'incremento assorbe eventuali ulteriori maggiorazioni già riconosciute al titolare; 6) e sordomuti ultra65enni titolari di pensione speciale; 7) Originaria maggiorazione base dell'Assegno Sociale riconosciuta alle condizioni reddituali previste dall'articolo 67 della legge 448/1998.</p>				



IL PREVIDENTE CHIAMA L'ESPERTO!

Fissa subito un appuntamento telefonico
con i consulenti FP CGIL.

<https://www.fpcgil.it/funzpubb/funzione-pubblica/dipartimenti-e-uffici/previdenza/>

A cura di Antonio Marchini

ABC DEI DIRITTI